

APPROFONDIMENTO CIVILE

Non è antisindacale assegnare ad un nuovo reparto, all'interno della struttura, l'iscritto all'associazione (Tribunale di Trani 15/5/2023)

Data pubblicazione: 22/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

L'organizzazione USPPi Puglia conveniva, ex art.28 l.300/70, la ASL BAT, avanti la Magistratura del Lavoro di Trani, affinché fosse dichiarata la condotta antisindacale, consistente nell'aver disposto, nei confronti di n. 3 Dirigenti Medici, di cui uno titolare di mandato di rappresentanza dei lavoratori, una nuova assegnazione.

L'ART. 22 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

L'art 22 dello Statuto dei Lavoratori prevede che il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Lo scopo, evidente, della norma è quello di evitare che iniziative datoriali possano compromettere, senza motivo, le attività delle rappresentanze sindacali.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale del Lavoro di Trani, nella persona del Presidente Dott.ssa Angela Arbore, rigettava il ricorso ritenendo insussistenti sia il profilo soggettivo, che quello oggettivo, gli estremi di una condotta antisindacale dell'Asl Bat [1], ma rappresentando, al contrario, legittimo esercizio datoriale

dell'attività di collocazione del personale rispetto alle esigenze aziendali imprenditoriali.

Sotto il profilo soggettivo:

Due dei tre ricorrenti non avevano ruoli dirigenziali all'interno del sindacato, ma erano semplicemente iscritti [2] allo stesso;

Sotto il profilo oggettivo:

la nuova assegnazione era contenuta sempre all'interno della stessa struttura ospedaliera (dal Pronto Soccorso al Reparto) e, per il terzo soggetto, unico componente della Rsu aziendale, il "*trasferimento*" era avvenuto «*addirittura nei medesimi edifici*».

In conclusione, secondo la Magistratura tranese gli iscritti alla sigla erano stati semplicemente *spostati di reparto* [3], *quindi all'interno della stessa sede* [4], il che non costituisce ostacolo allo svolgimento delle loro attività e prerogative sindacali.

NOTE

[1] Rappresentata e difesa in giudizio **dall'Avv. Andrea Scarpellini Camilli**.

[2] Quindi per il loro trasferimento non era necessario il preventivo nulla osta sindacale.

[3] Anche se va registrata una pronuncia di segno diverso, di qualche anno, del Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza del 25 gennaio 2015, che ha accertato e dichiarato l'antisindacalità del comportamento di un ente locale che aveva spostato una dipendente, dirigente sindacale, a soli 100 metri di distanza dal luogo di lavoro precedente.

[4] Sulla differenza fra sede ed unità produttiva, si veda **Cass. 27048/2011**.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.